Istituto Comprensivo 2 "Castaldo-Nosengo"

Scuola ad Indirizzo Musicale

Ambito territoriale 0018 - Via Ciampa, 19 – 80021 Afragola (NA)
Tel.Fax: 081/860 24 44 - Codice meccanografico NAIC8DQ002 – C.F. 80104500634
e-mail: naic8dq002@istruzione.it pec: naic8dq002@pec.istruzione.it
www.ic2castaldo-nosengo.edu.it

I. C. 2 "CASTALDO-NOSENGO"
AFRAGOLA (NA)
Prot. 0010849 del 10/11/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito Web

Comunicazione divieto di fumo nella scuola

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche. Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

comma 1) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;

comma 2) È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

comma 3) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che

È VIETATO:

1. fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
2. utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. I responsabili di plesso, nonché i componenti lo STAFF del DS, sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si precisa inoltre che i cartelli antifumo devono riportare la norma di riferimento, le sanzioni, il nominativo del responsabile preposto e l'Autorità competente.

Il DS assegna formalmente i responsabili della vigilanza.

Di seguito si riportano le sanzioni previste:

• Per chi fuma: da € 27,50 a € 275 (raddoppiabili in casi particolari).

• Per chi è incaricato del controllo ma non vigila o infrange il divieto: da € 200 a € 2.000.
• Inoltre, per i dipendenti scolastici è previsto anche procedimento disciplinare.

Il rispetto della normativa non è solo un obbligo di legge, ma tutela la salute di studenti e lavoratori.

Si ringrazia per la collaborazione.

Afragola 10/11/2025

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. GIOVANNI NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L 39/93.